

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5304 del 13/10/2023
Oggetto	FE02A0032 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA DAL PO DI PRIMARO IN LOCALITA' BOVA DI MARRARA, NEL COMUNE DI FERRARA (FE) - RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA CESARI ROBERTO E FRANCO S.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5491 del 12/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno tredici OTTOBRE 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: ACQUE SUPERFICIALI
PROCEDIMENTO FE02A0032
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI AD USO
IRRIGAZIONE AGRICOLA DAL PO DI PRIMARO IN LOCALITA' BOVA DI
MARRARA, NEL COMUNE DI FERRARA (FE)
RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA CESARI ROBERTO E FRANCO S.S.

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione della L. 59/1997;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la DDG n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni

e spese istruttorie: DGR 1225/2001, DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015; DGR 1792/2016;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano, la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione e la Deliberazione n. 4/2021 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po di adozione del riesame e aggiornamento al 2021 del medesimo Piano;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;
- la DGR 1060/2023 "Prime disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23/2022";

VISTA la domanda di rinnovo della concessione per il prelievo di acque superficiali dal Po di Primaro ad uso irriguo agricolo FE02A0032 presentata dalla Società Agricola Cesari Roberto e Franco s.s. (C.F./ P.IVA 01739640389) con sede legale in Via Bova 158, Fraz. Bova di Marrara, nel Comune di Ferrara (FE) acquisita dalla Regione Emilia Romagna al prot. n. PG.2015.758530 del 15/10/2015;

PREMESSO CHE:

- la concessione per la derivazione in esame è stata rilasciata dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa con Determinazione n. 11454 del 9/09/2015, con scadenza 31/12/2015;
- la concessione ha autorizzato un prelievo mediante opere mobili con una portata di derivazione di 67,5 l/s per un volume massimo annuo di 12.100 mc;
- a seguito dell'entrata in vigore della LR 13/2015 le funzioni in materia di gestione del Demanio Idrico sono state trasferite dalla Regione ad ARPAE a far data dal 01/05/2016;
- a seguito dell'approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2021-73 del 15/07/2021 che ha disposto il trasferimento di competenze per la pratica in oggetto, questo Servizio ha provveduto ad avviare l'istruttoria per la domanda rinnovo di cui sopra;

RILEVATO sulla base della documentazione agli atti che:

- il prelievo viene esercitato mediante le seguenti opere di derivazione:
 - pompa mobile marca Landini azionata da motore diesel della potenza di 138 CV con tubo pescante DN 120 mm della lunghezza di 5 m, per uso irrigazione;
 - pompa elettrica fissa marca Pedrollo della potenza di 0,75 kW con tubo pescante DN 25 mm della lunghezza di 5 m, per uso irrorazione;

- il punto di prelievo è ubicato in sponda destra del Po di Primaro, in località Bova di Marrara nel Comune di Ferrara (FE), su terreni demaniali antistanti il Foglio 373 mappale 39 del Catasto Terreni comunale, ed è individuato dalle seguenti coordinate UTM RER X=713920, Y=951010;
- la portata massima derivabile è pari a 67,5 l/s;
- il volume complessivo annuo prelevabile è pari a 12.100 mc;
- la destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola ed irrorazione (trattamenti) di un fondo dell'estensione di 10 Ha coltivato a frutteto e seminativo;
- il prelievo viene esercitato nel periodo febbraio – settembre ad uso irrorazione e nel periodo giugno – agosto ad uso irrigazione agricola;

DATO ATTO CHE:

- è stato verificato il pagamento delle spese istruttorie;
- con nota prot. n. PG/2023/41471 del 8/03/2023 sono state richieste al concessionario integrazioni ai sensi della DGR 714/2022 finalizzate al rilascio del Nulla Osta idraulico;
- con nota prot. n. PG/2023/51615 del 23/03/2023 è stato richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ufficio territoriale di Ferrara il nulla osta idraulico ai sensi del RD 523/1904;
- l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ufficio territoriale di Ferrara ha rilasciato il nulla osta idraulico di competenza con Determinazione n. 2484 del 17/08/2023, che costituisce allegato parte integrante della presente concessione;
- risultano essere stati versati i canoni di concessione per le annualità pregresse;

VERIFICATO INOLTRE CHE:

- la derivazione in esame ricade all'interno dell'area ZPS IT4060017 denominata "Po di Primaro e Bacini di Traghetto";
- ai sensi della DGR 1174/2023 "Direttiva regionale sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)" e della Determina 14585/2023 la derivazione in esame non è da assoggettare alla procedura di Screening di Incidenza ricadendo nelle casistiche degli interventi di modesta entità prevalutati dalla Regione (punto 38 dell'Allegato A alla Determina 14585/2023) ed essendo rispettate le Condizioni d'Obbligo elencate al punto 38 A del medesimo Allegato;
- secondo i disposti della "Direttiva Derivazioni" ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, essendo il corpo idrico di interesse classificato come artificiale (Po di Primaro IT080510000000001ER) la derivazione in esame è esclusa dalla valutazione *ex-ante* ai sensi della medesima Direttiva;
- i prelievi richiesti risultano conformi alle disposizioni della DGR 1415/2016 in merito alla definizione dei fabbisogni irrigui per tipologia di coltura;
- non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente per la tipologia di utilizzo richiesto;

RILEVATO CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della risorsa idrica richiesta rientra nelle tipologie di cui alla a) (irrigazione agricola) dell'art. 152 della LR 3/1999, i cui importi base sono definiti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1792/2016;
- il concessionario ha corrisposto un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi previsti dalla presente concessione per un importo pari 250,00 €, ai sensi dell'art. 8 della LR 2/2005;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria esperita che non sussistano motivi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione in esame, nel rispetto delle condizioni indicate nel presente atto e nel disciplinare tecnico allegato;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del concessionario (assunta agli atti con prot. n. PG/2023/173228 del 12/10/2023);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente concessione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal concessionario ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2023/173228 del 12/10/2023;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001, alla Società Agricola Cesari Roberto e Franco s.s. (C.F./ P.IVA 01739640389) con sede legale in Via Bova 158, Fraz. Bova di Marrara, nel Comune di Ferrara (FE), il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Po di Primaro ad uso irrigazione agricola FE02A0032, precisando che le concessioni idriche sono condizionate ai periodici aggiornamenti del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che la derivazione debba essere attuata tramite le opere di presa ubicate in sponda destra del Po di Primaro, su terreni demaniali antistanti il Foglio 373 mappale 39 del Catasto Terreni comunale, ed individuate dalle seguenti coordinate UTM RER X=713920, Y=951010;
- c) di confermare che la portata istantanea massima derivabile è pari a 67,5 l/s per un volume massimo annuo prelevabile di 12.100 mc;
- d) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere all'installazione di idonei e tarati strumenti per la misurazione dei volumi idrici prelevati (contatori);
- e) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura dei contatori al 31/12, entro il 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- g) di richiamare i contenuti del Nulla Osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ai sensi del RD 523/1904, con Determinazione n. 2484 del 17/08/2023, che costituiscono allegato parte integrante della presente concessione e si intendono qui integralmente riportati;

- h) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga una variazione del soggetto che utilizza la risorsa idrica concessa, dovrà essere presentata a questo Servizio istanza di cambio di titolarità da parte del subentrante entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, allegando la documentazione attestante la legittimità del subentro;
- i) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2032 salvo provvedimenti di decadenza o revoca da parte dell'Amministrazione concedente adottati ai sensi degli artt. 32 e 33 del RR 41/2001; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;
- j) di stabilire che il canone per l'annualità 2023 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari a € 57,03, somma che è stata versata in data 6/06/2023 tramite sistema PagoPA;
- k) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- l) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2024 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il Concessionario è pertanto tenuto a versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;
- m) di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a 200,00 €;
- n) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE;
- o) di rendere noto che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del DLgs 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- p) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- q) di rendere noto agli interessati che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE
Dott.ssa Gabriella Dugoni
firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua superficiale ad uso irrigazione agricola dal Po di Primaro in località Bova di Marrara nel Comune di Ferrara (FE), richiesta dalla Società Agricola Cesari Roberto e Franco s.s. (C.F./ P.IVA 01739640389) con sede legale in Via Bova 158, Fraz. Bova di Marrara, nel Comune di Ferrara (FE), Procedimento cod. n. FE02A0032.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dal Po di Volano, a mezzo delle opere di presa indicate al successivo Art. 2, per una **portata massima di 67,5 l/s** e per un **volume complessivo concesso di 12.100 mc annui**.

Il volume totale di cui sopra, viene concesso ad uso irrigazione agricola e irrorazione, assimilato ad irrigazione agricola, per le necessità dell'Azienda Agricola concessionaria.

Il prelievo può essere effettuato nel periodo 1 giugno – 31 agosto ad uso irrigazione e nel periodo 1 febbraio – 30 settembre ad uso irrorazione (trattamenti);

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

I prelievi vengono effettuati mediante le opere di presa di seguito descritte:

- pompa mobile marca Landini azionata da motore diesel della potenza di 138 CV con tubo pescante DN 120 mm della lunghezza di 5 m, per uso irrigazione;
- pompa elettrica fissa marca Pedrollo della potenza di 0,75 kW con tubo pescante DN 25 mm della lunghezza di 5 m, per uso irrorazione.

Il punto di prelievo è ubicato in sponda destra del Po di Primaro, in località Bova di Marrara nel Comune di Ferrara (FE), su terreni demaniali antistanti il Foglio 373 mappale 39 del Catasto Terreni comunale, ed è individuato dalle seguenti coordinate UTM RER X=713920, Y=951010.

ART. 3 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il Concessionario dovrà provvedere ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione dei volumi d'acqua estratti (contatori), in modo da consentirne il controllo e l'agevole lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei volumi annui prelevati dovranno essere comunicati annualmente, assieme alla lettura dei relativi contatori al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (pec:

acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

L'avvenuta installazione dei contatori dovrà essere documentata mediante invio di adeguata documentazione fotografica entro un mese dal rilascio della presente concessione all'indirizzo pec di questo Servizio: aoofe@cert.arpa.emr.it.

L'eventuale sostituzione di un contatore dovrà essere comunicata tempestivamente a questo Servizio di ARPAE specificando la data di sostituzione e allegando foto del nuovo strumento installato e del vecchio contatore da cui risulti il dato del volume totalizzato al momento della sostituzione.

Le opere di derivazione mobili dovranno rimanere in loco esclusivamente per il periodo richiesto (giugno – agosto) per essere rimosse al termine della stagione irrigua.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente, in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alle periodiche verifiche di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE definiti nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al Concessionario ulteriori vincoli ai prelievi concessi o eventuali monitoraggi.

Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ai sensi del RD 523/1904, con Determinazione n. 2484 del 17/08/2023, che costituiscono allegato parte integrante della presente concessione e si intendono qui integralmente riportate.

Ogni modifica delle opere di presa dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione di questo Servizio, motivando adeguatamente le ragioni della modifica richiesta.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il Concessionario è obbligato a collocare in prossimità del pozzo di emungimento il cartello identificativo, opportunamente plastificato, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7) con le seguenti informazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE02A0032**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del Concessionario provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire la tutela delle falde sotterranee in dipendenza della

concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è assentita fino al 31/12/2032, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda prima della scadenza della concessione, secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata nei termini sopra indicati dà diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, nel rispetto dell'obbligo di pagamento del canone e degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il Concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il Concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Il canone è dovuto anche nel caso in cui il Concessionario non faccia uso, in tutto o in parte, dell'acqua concessa.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al versamento dell'importo aggiornato in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno o sul sito di ARPAE (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>).

I versamenti andranno effettuati tramite la piattaforma PagoPA secondo le modalità specificate all'indirizzo web di sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 7 - REVOCA/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

In caso di revoca o decadenza, il Concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 8 – CESSAZIONE DELLA DERIVAZIONE

Il concessionario è tenuto a comunicare ad ARPAE SAC di Ferrara e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile competente per territorio la cessazione d'uso della derivazione alla scadenza della concessione o in caso di rinuncia.

In questi casi, come nei casi di revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le modalità prescritte dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ai fini dell'archiviazione della concessione e della restituzione del deposito cauzionale. Qualora non vi provveda, l'Amministrazione procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori con oneri e spese a carico del concessionario.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del

soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.